



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

| | |
|---------------------|---|
| DIPARTIMENTO | DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI – VIABILITA' AGRICOLTURA – PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO |
| SETTORE | SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE SERVIZIO AMBIENTE – GESTIONE E MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE |

DETERMINAZIONE

N. 1198/GEN del 10 DIC. 2014 N. 449 DEL 09 DIC. 2014

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG 588334845B

L'anno **2014**, addi **27** del mese di **Novembre**, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.mm.ii.(cd."T.U.EE.LL.");

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale 1019/Gen del 20/11/2014 N° 360 del 20/10/2014 , è stato approvato il verbale di gara relativa alla stipula di apposita graduatoria riguardante il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani accalappiati nel territorio comunale;

DATO ATTO che dal citato verbale risulta la seguente graduatoria:

1. Soc. Coop. La Mimosa – Fondi
2. Soc. unipersonale Allevamento dei Lepini srl - Supino
3. Galileo Galileo srl _ Latina
4. Ditta VAL srl - Gaeta

RITENUTO la necessità di stipulare convenzione con canili esterni per il servizio di che trattasi;

Ritenuta di propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, di cui è parte integrante;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento:
 - o ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al visto del Dirigente del Servizio Finanziario;
 - o va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
 - o va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - o va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

Il Responsabile del Procedimento
I.A. Maurizio Di Manno

IL CAPO SETTORE
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Armando PERCOCO

Rep. Conv. N° _____
Del _____

CONVENZIONE

tra

Comune di TERRACINA e _____

per

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E TRATTAMENTI SANITARI, DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 281/91 DELLA LEGGE REGIONALE 34/97 E DELLA DELIBERA REGIONALE 43/10

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale in esecuzione alla/e determinazione/i dirigenziale N° 678/Gen 19/06/2014 (det. a contrarre) e N° 1019/Gen del 20/10/2014 - N° 360 del 20/10/2014 (Verbale approvazione graduatoria);

TRA

Il Comune di Terracina (LT), codice fiscale 00246180590, rappresentato in questo atto dal Dott. Ing. Armando Percoco, nato a Terracina il 04/021955 C.F. PRCRND55B04L120C, Dirigente del Dipartimento LL.PP. - Viabilità - Agricoltura - Patrimonio e Demanio marittimo, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza Municipio civico 1 ;

E

La Ditta _____ con sede a _____, partita iva _____, rappresentata per questo atto dal Legale Rappresentante Sig _____, nato a _____ il _____, c. f. _____;

PREMESSO

che il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 deve assicurare il ricovero la custodia e il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale;

ATTESO

che il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale nr° 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in Tabella 1 dell’ Allegato A della Delibera Regionale nr° 43/10;

RITENUTO

che il Comune di Terracina, superata la capienza massima di presenze nel canile comunale e secondo la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale N° 1019/Gen del 20/10/2014, può ricorrere, ai sensi dell’articolo 18 della citata Legge Regionale 34/97, all’affidamento di animali da ospitare presso strutture private convenzionate;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

Il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, affida il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e di trattamenti sanitari, dei cani vaganti catturati nel territorio comunale alla ditta Galileo Galilei srl di Latina.

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e di servizi sanitari, dei cani vaganti catturati secondo le modalità della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Lo svolgimento del servizio inerente la presente convenzione riguarda la presa in pensione (ricovero, custodia, mantenimento, trattamenti sanitari) dei cani catturati sul territorio del Comune di Terracina. Il servizio de quo viene affidato per anni 2 (Due) , salvo rinnovo e/o proroga, con accordo delle parti, nei limiti e contenuti previsti dalla vigente normativa, a partire dal 20/11/2014.

ART. 3 - CANILE SANITARIO: PERIODO DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTI SANITARI

I cani vaganti catturati, al momento del ricovero nella struttura _____ di _____, verranno sottoposti ad osservazione sanitaria ed ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione, ad impianto di microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ogni altro intervento che si renda necessario; tale osservazione sanitaria è da intendersi propedeutica a qualsiasi altro ricovero nelle strutture c.d. rifugio.

Per tali adempimenti sanitari, la ditta _____ si intende, sin da ora autorizzata a provvedere tempestivamente a tal fine, avvalendosi di apposita struttura interna sanitaria e/o attraverso il ricorso a strutture e/o professionisti convenzionati.

Completati gli adempimenti sanitari previsti dalla D.G.R 43/10, gli animali verranno trasferiti alle strutture rifugio.

Viene riconosciuta al Comune di Terracina la facoltà di poter provvedere, per tali adempimenti, direttamente a mezzo di professionisti e/o strutture autorizzate di proprio gradimento, prima dell'invio dell'animale alle strutture che al momento riterrà opportuno inviare.

ART. 4 - PRONTO SOCCORSO

Il ricovero degli animali in canile sanitario ed in canile rifugio non è inerente agli animali catturati che necessitano di cure non elencate nella Tabella 1 della D.G.R. 43/2010.

La struttura è comunque in grado di ricevere gli animali bisognevoli di cure immediate e tempestive (c.d. Pronto Soccorso), per tali cure, assolutamente non preventivabili, la struttura ospitante emetterà nota di debito per gli interventi effettuati e per le spese sostenute, così come da tariffario FNOVI vigente.

Le spese di Pronto Soccorso verranno fatturate mensilmente con documentazione a parte e dovranno essere liquidate entro il 30° giorno del mese successivo pena la sospensione immediata, senza alcuna preventiva comunicazione, del servizio di ricezione animali in Pronto Soccorso.

Gli animali inviati al Canile Sanitario che all'atto della prima visita risultassero bisognevoli di cure e terapie, verranno tempestivamente inviati al Pronto Soccorso con decisione del Direttore Sanitario.

L'entrata e l'uscita dal Pronto Soccorso verrà formalmente comunicata anche al Servizio Veterinario competente per territorio.

ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO

La Ditta _____ si impegna ad accogliere i cani catturati nel territorio del Comune di Terracina ad un costo giornaliero omnicomprendivo per ogni cane pari ad € _____ più iva nel canile di proprietà. Nel suddetto costo giornaliero sono compresi, tra l'altro, i seguenti servizi:

- Ricovero in canile sanitario
- Ricovero canile rifugio
- Ricovero dedicato, quando trattasi di cuccioli sino al 7° mese di età e/o per cagne in allattamento e/o gestazione;
- Cani appartenenti a razze considerate pericolose;
- Cani malati e/o bisognevoli di cure o terapie cicliche e/o protratte nel tempo;
- Cani per i quali sia stata ufficialmente diagnosticata la malattia di Leishman (Leishmaniosi);
- Cani di razza pit-bull, meticci di pit-bull, loro incroci e/o loro derivati;

ART. 6 - PAGAMENTI

Alla sottoscrizione della presente convenzione il Comune affidante comunica i dati di bilancio ed i capitoli di spesa che consentono la copertura delle spese scaturenti dalla presente convenzione.

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani assegnati e presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti.

A tal fine il Comune affidante è tenuto a verificare direttamente la corrispondenza dei dati mensili ricevuti con quanto riportato in anagrafe canina regionale. La eventuale mancanza di tale verifica e/o la non corrispondenza di tali dati in anagrafe, non dipendendo dalla struttura ospitante, non potrà essere invocata a pretesto per il mancato e puntuale pagamento delle spettanze dovute.

L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario per il numero delle presenze di animali nella struttura, come desunto dal prospetto allegato allo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI

Il mancato pagamento nei termini pattuiti autorizza l'affidatario a sospendere l'ingresso di ulteriori animali fermo restando il diritto ad agire per la riscossione di quanto maturato.

La sospensione del servizio verrà tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario competente concedendo comunque un periodo di mesi 2 nel quale verrà garantito il ricovero per le necessità del Servizio Veterinario competente nei casi di urgenze, emergenze e catture di cani morsicatori e/o potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

Entro i due mesi dalla sospensione del servizio il Comune affidante dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro degli animali ospitati o alla rimozione delle cause che hanno comportato la sospensione del servizio, trascorso tale termine la struttura ospitante applicherà una diaria pari ad euro 25,00/die per ogni animale ospitato.

ART. 8 - STRUTTURA DI RICOVERO - REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE

La struttura di ricovero destinata ad ospitare i cani oggetto della convenzione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:

- Autorizzazioni Sanitarie n. _____ rilasciate dal Comune di _____;
- Box con dimensioni riferite ai parametri minimi fissati dal D.Lgs. n° 116/92;
- Box adibiti a finalità contumaciali;
- Locale infermeria;
- Locale preparazione razioni alimentari;
- Impianto frigorifero per la temporanea custodia delle carcasse.

ART. 9 - DECESSO, FUGA, AFFIDAMENTO A TERZI

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Terracina ed al Servizio Veterinario ASL; tale comunicazione dovrà essere seguita in forma scritta.

Lo smaltimento delle carogne sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/02.

Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne immediatamente comunicazione al Servizio Veterinario competente per le dovute variazioni anagrafiche.

ART. 10 - VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI

L'attività di controllo e vigilanza viene svolta dal Servizio Veterinario territorialmente competente. L'Amministrazione Comunale ed il Servizio Veterinario della ASL potranno richiedere modifiche, accorgimenti particolari e quanto altro ritenuto necessario al fine di garantire il benessere animale, purché tali richieste rientrino nelle disposizioni della citata Legge Regionale 34/97.

ART. 11 - INGRESSO E VISITE PER ADOZIONI

Al fine di favorire le adozioni dei cani ricoverati, il canile garantirà l'apertura al pubblico tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00, domenica e festivi esclusi. In ogni caso all'interno delle strutture dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari.

ART. 12 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

All'interno della struttura è garantita la presenza di Associazione Animalista riconosciuta come da Delibera Regionale 43/10; tale Associazione viene accreditata presso il Comune affidante ed il Servizio Veterinario competente. Non viene comunque preclusa la presenza di ulteriori Associazioni Animaliste purché riconosciute ed accreditate presso il Comune affidante.

Le ulteriori Associazioni Animaliste di volontariato dovranno in ogni caso osservare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari competenti.

ART. 13 - VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine di incentivare le adozioni è garantito l'ingresso nelle strutture rifugio al personale volontario appartenente ad Associazioni Animaliste riconosciute.

Il personale volontario che intende svolgere attività di sgambamento e socializzazione degli animali, dovrà esibire preventivamente attestati di qualifica di possesso di idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In ogni caso il personale volontario delle Associazioni che intende accedere all'interno delle strutture ospitanti gli animali, dovrà produrre copia ed esibire originale di certificato di copertura assicurativa inerente i rischi derivanti dall'espletamento delle attività a contatto con gli animali. In difetto di copertura assicurativa è tassativamente precluso l'ingresso alle strutture ospitanti.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicurativa al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale, quotidianamente, all'alimentazione dei cani affidati, alla pulizia, disinfezione e disinfestazione dei box utilizzando esclusivamente prodotti e presidi sanitari idonei previsti dalla legge. Inoltre dovrà:

- registrare gli animali introdotti su apposito registro che dovrà essere tenuto aggiornato in entrata ed in uscita, annotando altresì le adozioni ed i decessi, lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del personale incaricato dal Comune per gli eventuali controlli.
- promuovere l'affidamento dei cani da esso custoditi.
- fornire trimestralmente all'Amministrazione affidante, un supporto informatico contenente una scheda anagrafica completa per ogni animale ospitato, inclusa una fotografia dell'animale ed ogni ulteriore riferimento utile alla esatta individuazione dell'ospite.

ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDANTE

Il Comune affidante dovrà provvedere a garantire l'effettivo pagamento delle spettanze pattuite entro i termini convenuti nella presente convenzione riconoscendo che il perfetto e puntuale pagamento di quanto convenuto è condizione essenziale per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni richieste. Pertanto, nulla potrà essere addebitato all'affidatario, in caso di mancato e/o puntuale adempimento degli impegni contrattuali convenuti con la presente convenzione.

ART. 17 - ESCLUSIONI

Non farà carico all'affidatario, se non diversamente pattuito, la cattura ed il trasporto degli animali, così come la sterilizzazione dei cani catturati, le cure sanitarie, le profilassi, e le spese di smaltimento delle carcasse a norma di legge.

ART. 18 - SMALTIMENTO CARCASSE

Lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, sarà a carico della Ditta _____, che procederà senza indugio all'invio ad apposito impianto, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia.

ART. 19 - SOPPRESSIONI

Così come disposto dalla L.R. 34/97 il Responsabile Sanitario della struttura convenzionata potrà disporre la soppressione, con metodi eutanasi, dei cani ospitati presso le strutture della ditta affidataria, laddove ricorrano circostanze di gravi malattie, malattie incurabili e/o comprovata pericolosità.

ART. 20 - ADOZIONI

La Ditta _____ è sin da ora autorizzata a consegnare ai privati che abbiano formalizzato regolare richiesta di adozione, i cani ospitati del comune di Terracina.

La richiesta di adozione dovrà essere consegnata alla AUSL di competenza per i necessari adempimenti anagrafici. Tale operazione verrà altresì annotata sul registro di carico e scarico.

ART. 21 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Terracina si riserva il diritto di poter effettuare, anche con personale incaricato, presso la struttura ospitante, ogni e qualsiasi controllo ritenga necessario al fine di verificare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni pattuite. L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria all'azione di controllo e vigilanza. Per ogni accesso verrà redatto un verbale.

ART. 22 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

In caso di inadempienze da parte della Ditta _____, il Comune procederà alla contestazione per iscritto di quanto riscontrato, assegnando un termine per la loro rimozione in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà considerare la convenzione risolta di diritto.

ART. 23 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire entro 65 gg. dalla avvenuta consegna presso la struttura convenzionata, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani in ingresso nella struttura.

Tali eventi verranno tempestivamente comunicati al Servizio Sanitario competente e registrati sul registro di carico e scarico.

ART. 24 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, che consta di nr. 6 (sei) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini di eventuale registrazione, dando atto che la presente convenzione verrà registrata nelle forme di legge solo in caso d'uso.

ART. 25 - FORO GIUDIZIARIO

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione si conferma la competenza territoriale e giurisdizionale del Foro di Latina.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile.

LETTO e SOTTOSCRITTO

Terracina li _____

Per il Comune di Terracina _____

Per la Ditta _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 10 DIC. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 10 DIC. 2014

IL DELEGATO

**CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE**
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE
